



ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – ☎ 0573 28786 – ☎ 0573 28786

<https://www.icraffaellopt.edu.it/> - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it

C.F. 80007950472 - Cod. Mecc. PTIC810005 - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFWDWN - Cod. IPA: istsc_ptic810005



Responsabile del Procedimento
D.S. dott. ssa Simona Selene Scatizzi
Prot. n. 13052/II-5 del 06.10.25

A tutti i docenti
Ai genitori
Al Dsga

Re
Atti
Sito web

Direttiva permanente sull'obbligo di vigilanza con misure organizzative

PREMESSA

Si ritiene necessario ricordare alcune disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della scuola e la sicurezza e l'incolumità di ciascuno. A tal fine si emana la presente direttiva, che ripercorre gli obblighi del personale in relazione alla vigilanza sugli alunni.

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e dirigente.

Al Dirigente scolastico spettano compiti gestionali in materia di vigilanza sugli alunni, per cui è sua prerogativa predisporre tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Al Dsga spetta il compito di predisporre attraverso il Piano delle attività l'organizzazione di tutto il personale ATA. Tutto il personale Ata è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U. Dlgs 81/08.

Al personale docente è fatto obbligo di servizio vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola. **L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.** Quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Art. 1 - QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.

Sul **PERSONALE SCOLASTICO** gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici".

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.

La cosiddetta **culpa in vigilando** dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'Istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite didattiche e viaggi di istruzione.

DOCENTI

Nell'adempimento del dovere di vigilanza grava sui docenti l'obbligo di diligenza. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, la ricreazione. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della **culpa in vigilando**; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez. III, 18.4.2001, n.5668); **è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez. III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Si cita quanto disposto nell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in

classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione prevedibile o che potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Massima attenzione deve essere riservata dai docenti al fine di tutelare alunni con disabilità dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'Istituto.

E' fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario, che è tenuto ad indossare apposito cartellino di riconoscimento, garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CCNL 2019-2021. Il collaboratore scolastico, che non è un precettore, è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Art. 2 - MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano anche alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

A) VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE L'INGRESSO E L'USCITA

Scuola dell'Infanzia	I bambini sono affidati dai genitori ai docenti all'ingresso della sezione o all'ingresso dell'edificio ai collaboratori scolastici, che provvedono ad accompagnarli nelle rispettive sezioni.
Scuola primaria	I Docenti della prima ora e ultima ora , insieme ai collaboratori scolastici, vigileranno su tutte le operazioni di ingresso ed uscita degli alunni. I genitori non possono accedere all'interno dell'edificio scolastico per accompagnare gli alunni, ma sono tenuti a non lasciarli incustoditi prima dell'orario d'ingresso. La vigilanza sugli alunni è assicurata dall'insegnante della prima ora e dal personale ausiliario.

Scuola secondaria	Al suono della 1ª campanella gli alunni, si dirigono in ordine e mantenendo il dovuto distanziamento di sicurezza verso la propria aula, perché le lezioni possano iniziare regolarmente. La vigilanza sugli alunni è assicurata dal collaboratore scolastico. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore scolastico deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo le entrate.
--------------------------	---

DOCENTI

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del PTOF, del Regolamento d'Istituto.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni/attività e fino al termine delle stesse. Non sono ammessi ritardi. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *"culpa in vigilando"* in quanto l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Se i ritardi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.

L'obbligo di sorveglianza inizia all'accesso di ciascun alunno nell'area di pertinenza della scuola fino all'ingresso in aula segnalato dalla campana, prosegue per tutto il tempo di permanenza dell'alunno nell'edificio e nelle sue pertinenze.

Dopo l'ingresso in aula degli alunni portoni e cancelli vanno chiusi ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati. I genitori possono consegnare materiali e autorizzazioni al personale collaboratore scolastico presente all'ingresso.

I docenti della prima ora, al suono della campanella, sono tenuti a:

- fare subito l'appello e prendere nota sul Registro elettronico degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso (specificare l'ora);
- verificare e controfirmare sul Registro elettronico le giustificazioni di assenza/ritardo;
- registrare sul Registro l'eventuale mancata esibizione della giustificazione, onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, numerosi ingressi in ritardo, reiterati in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie.

Gli alunni in ritardo rispetto all'orario di inizio delle lezioni, ad esclusione degli autorizzati per motivi legati al trasporto, sono ammessi in classe se accompagnati da un genitore/tutore/delegato. Nessun alunno può lasciare da solo la scuola prima del termine delle attività didattiche.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Sulla base del Piano annuale delle attività predisposto dal D.s.g.a., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale di servizio ed i posti assegnati a ciascuno:

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dopo il suono della campanella e l'inizio delle lezioni; La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.
- l'accoglienza degli alunni ritardatari;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

I collaboratori addetti al piano accompagnano gli alunni con disabilità bisognosi di assistenza fino alla consegna al personale comunale addetto o alle famiglie.

B) VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

DOCENTI

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta la vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e l'adozione in via preventiva di tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, ivi compreso il comportamento indisciplinato della classe.

I Docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione ed inoltre vigilare che:

- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni e preferibilmente custoditi negli armadietti personali degli studenti/esse;
- banchi ed aule siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato correttamente e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe, e di norma un alunno per volta per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano. Anche se i servizi igienici presenti ai piani dei plessi di pertinenza dell'Istituto sono disponibili a qualsiasi ora per gli alunni ed il personale.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio al piano dell'edificio in cui si trova la classe di vigilare momentaneamente sugli alunni.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici di Segreteria o per esigenze impellenti.

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

I docenti sono altresì invitati a segnalare alla Presidenza e al D.s.g.a. eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/ assenza.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti nei seguenti compiti:

- assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza degli alunni durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

C) VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI TRA LE CLASSI

DOCENTI

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile per la sorveglianza temporanea un collaboratore scolastico in servizio al piano.

I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. È assolutamente vietato lasciare la classe senza sorveglianza.

- SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni devono rimanere nell'aula. L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Direzione.

- SCUOLA SECONDARIA

Al cambio d'ora, se la classe in arrivo si sposta sullo stesso piano, i docenti aspetteranno gli alunni davanti all'aula vigilando accuratamente sul loro arrivo. Se invece la classe in arrivo cambia piano, il docente dell'ora successiva dovrà attendere il gruppo classe vigilando immediatamente alla fine della rampa. Qualora il docente stesse entrando in servizio, attenderà gli alunni fuori dall'aula del collega dell'ora precedente e accompagnerà gli alunni nella propria aula. Qualora il docente termini il proprio servizio, accompagnerà la classe nell'aula nella quale si svolge l'ora successiva.

I docenti che alla quinta ora ospitano classi che alla sesta ora sono a mensa e non sono impegnati alla sesta ora, accompagnano la classe nel refettorio e lì attenderanno il docente che effettua l'ora di mensa. Per assicurare la continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnanti.

I docenti di sostegno e gli assistenti (AEC) seguiranno la classe negli spostamenti (entrata, uscita, cambio dell'ora soprattutto durante l'utilizzo delle scale e durante la ricreazione) ed in particolare avranno cura degli alunni con disabilità aiutandoli, se necessario, a portare il materiale didattico, salvo nel caso in cui l'alunno con disabilità segua percorsi di spostamento diversi da quelli della classe.

Le sostituzioni saranno effettuate nell'aula del docente assente, così da lasciare inalterato il piano di spostamenti degli alunni.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sugli alunni della classe fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria e all'ufficio della Vicepresidenza dell'assenza, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti;
- in caso di classi scoperte collaborare nelle attività di sorveglianza degli alunni posizionandosi sulla porta di accesso all'aula senza perdere di vista il corridoio e, ove possibile, il piano.
- IN PARTICOLARE NELLA SCUOLA SECONDARIA

All'inizio delle lezioni, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore scolastico deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo le entrate.

Nel caso in cui il docente arrivi in ritardo, la classe viene fatta entrare nell'aula prevista dall'orario e il collaboratore vigilerà posizionandosi davanti all'aula in attesa che arrivi l'insegnante o l'eventuale sostituto.

È fatto obbligo ai Collaboratori scolastici di cooperare assiduamente con i docenti per assicurare la vigilanza soprattutto nei momenti critici della giornata: entrata, uscita, spostamenti degli alunni al cambio dell'ora soprattutto durante l'utilizzo delle scale e durante la ricreazione.

I collaboratori vigileranno costantemente nelle proprie aree lavorative di pertinenza designate ad inizio

anno scolastico. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

D) VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO

DOCENTI

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza.

I Docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, sia se la pausa si svolge in classe sia se la ricreazione si svolge nei corridoi o in giardino.

Durante gli intervalli i docenti in servizio nelle ore in cui ricade la pausa ricreativa sono tenuti a:

- dislocarsi in maniera diffusa nell'area del giardino (se la pausa si svolge all'esterno);
- vigilano sull'ordinato accesso ai servizi;
- effettuare la sorveglianza nel corridoio (se la pausa viene svolta dagli alunni in quello spazio)
- ove ve ne sia la necessità, collaborano con i collaboratori scolastici al piano al controllo dell'area dei servizi igienici per evitare affollamenti;
- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;

I docenti e/o i collaboratori scolastici dovranno aprire le finestre durante il periodo della ricreazione per favorire il necessario ricambio dell'aria all'interno delle aule.

Per tutta la durata della pausa fissata dalla scansione oraria, i docenti vigileranno sugli alunni ai sensi dell'art. 2048 del C.C. I docenti di sostegno dovranno, nell'esercizio della contitolarità con il docente curricolare, assistere e tutelare particolarmente l'alunno con disabilità nelle circostanze a rischio di possibile aggregazione collettiva.

Durante gli intervalli gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ossia si dovranno scoraggiare prontamente tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti assunti dagli alunni che possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano il corridoio, i locali di competenza, i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

E) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO A FINE LEZIONI

DOCENTI

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, posizionandosi davanti alla scolaresca e assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi intralci.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, in servizio nel turno, vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

F) VIGILANZA TRAGITTO AULA-PALESTRA-LABORATORI

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante di educazione fisica.

Particolare attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva e verrà segnalato qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Gli alunni che a vario titolo non svolgono attività durante le ore di motoria dovranno rimanere in palestra/piscina/campo sportivo sotto la sorveglianza del docente. Gli attrezzi sportivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: palloni, travi, racchette, ostacoli, ecc.) possono essere utilizzati solo durante le ore di motoria.

G) MENSA

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale e, durante il pranzo controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti

H) LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

La vigilanza sui minori bisognosi di soccorso, nella fattispecie alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dall'operatore addetto all'assistenza, dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Il collaboratore scolastico presta ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e all'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici.

I) USCITA ANTICIPATA/INGRESSI POSTICIPATI DEGLI ALUNNI

Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe se accompagnati da un genitore. Il docente che accoglie l'alunno deve annotare, sul registro di classe, l'ora di ingresso dell'alunno. Nel caso di ripetuti ritardi, su segnalazione dei docenti, la scuola contatterà la famiglia.

Gli alunni possono uscire anticipatamente da scuola previa richiesta del genitore per giustificati motivi e se l'alunno viene prelevato dal genitore o da un adulto delegato per iscritto. Il genitore ha l'obbligo di firmare il permesso di uscita anticipata. Nessun alunno può lasciare da solo la scuola prima del termine delle lezioni.

Ingressi posticipati e uscite anticipate costituiscono ore di assenza debitamente inserite dai docenti nel Registro elettronico.

L) RITARDO GENITORI ALL'USCITA DEGLI ALUNNI

Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente i tempi d'attesa (15 minuti) e i contatti telefonici, affidano l'alunno al collaboratore scolastico in servizio.

Il collaboratore scolastico vigilerà sull'alunno, attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con l'Ufficio di Direzione.

In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (3 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando il dirigente scolastico.

M) USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI A FINE LEZIONI - SCUOLA SECONDARIA

L'art. 19 bis della Legge n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni la possibilità di autorizzare, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni.

Per usufruire di questa possibilità, riservata agli alunni della scuola secondaria di I grado, è necessaria una specifica autorizzazione dei genitori, mediante la quale esonerano il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Pertanto, senza tale autorizzazione, nessun alunno minore di 14 anni è autorizzato a lasciare autonomamente la scuola al termine delle lezioni.

Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non possono uscire autonomamente dall'edificio scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o a persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi.

I genitori che optano per l'uscita autonoma dei propri figli e per il servizio scuolabus, compileranno e sottoscriveranno un'apposita autorizzazione e la consegneranno al docente coordinatore di classe, per il tramite degli alunni. I docenti coordinatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e di consegnarli all'ufficio di segreteria alunni.

N) VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE E DURANTE LE ATTIVITA'

DIDATTICHE IN GIARDINO

DOCENTI

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche, uscite didattiche, viaggi di istruzione e laboratori è affidata con incarico del dirigente scolastico ai docenti nel rapporto di uno ogni quindici alunni e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. In caso di alunni con disabilità viene assegnato un accompagnatore dedicato fino a due alunni a seconda della gravità dei casi.

I docenti devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite didattiche e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

Nel caso di attività didattica nel cortile della scuola, la vigilanza dei docenti sugli alunni deve essere rafforzata: non è consentito per i docenti vigilare a distanza eccessivamente elevata dal luogo in cui gli alunni si trovano, non è consentito per i docenti assentarsi per qualunque motivo dal cortile o dal luogo in cui si trovano gli alunni. Non è consentito, in caso di attività didattica in cortile, suddividere o frazionare il gruppo classe lasciando uno o più alunni in altri luoghi senza opportuna vigilanza di altri docenti o di collaboratori scolastici.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico.

O) INGRESSO DEI GENITORI NEI PLESSI

Al fine di creare un ambiente sereno e rispettoso dei principi pedagogici dell'opera educativa dei docenti, i genitori non possono accedere alle aule e devono lasciare i propri figli al cancello di ingresso del plesso.

Gli stessi genitori non possono attardarsi, dopo l'inizio delle attività didattiche, negli spazi della scuola. Per comunicazioni urgenti ai figli, i genitori possono usufruire della collaborazione del personale della scuola. I genitori potranno interloquire con i docenti nei giorni e negli orari stabiliti e concordati. È consentito l'accesso ai plessi per consegnare materiale per il tramite del personale al proprio figlio entro la prima ora di lezione.

P) ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNI O SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI ALUNNI

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza. Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

- avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico, devono poi essere consegnati, con

tempestività, all'ufficio di segreteria, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi;

- qualora i familiari siano irraggiungibili e si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessiti di intervento o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico 118);
- nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso un docente o un collaboratore scolastico accompagnerà lo stesso; compilare, nelle ore appena successive all'evento e comunque il più presto possibile, quindi inoltrare in segreteria dettagliata e sottoscritta denuncia di infortunio (per la modulistica rivolgersi all'ufficio di segreteria);
- la denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale.

Il personale è inoltre tenuto ad informare tempestivamente la dirigenza di qualsiasi infortunio occorso ad alunno o personale scolastico.

Come da circolare annuale del Dirigente scolastico a cui si rimanda per completezza di informazioni, la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica. La modulistica va richiesta agli uffici di segreteria.

Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, individua:

- il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

Q) ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

È necessario prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.

Per ciascun plesso/sede, saranno programmate almeno due prove di evacuazione nell'anno scolastico. Occorre verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità. Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

È assolutamente vietato ostruire con sedie, banchi, mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga, le uscite di sicurezza, gli idranti, gli estintori: la responsabilità è in capo a docenti e personale ATA.

Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni; collaboratori scolastici hanno l'obbligo di provvedere a fissare gli armadi e tutte le suppellettili ai muri, hanno l'obbligo di vigilare che non vi siano sugli armadi scatole, libri, o altro materiale, che possa cadere su qualcuno. Tutti i docenti e tutti i collaboratori scolastici hanno l'obbligo di vigilare sui rischi derivanti da prese elettriche, interruttori ed altre fonti di energia elettrica, che possono diventare un pericolo per alunni e personale.

È assolutamente vietato far svolgere attività didattiche, ludiche o di qualunque genere in prossimità di arredi, di infrastrutture, di pareti, di finestre, di termosifoni o di altri simili ingombri, che presentino spigoli, sporgenze o altri pericoli per l'incolumità degli alunni; è compito del DSGA, è compito del personale docente e collaboratori scolastici, è compito dei responsabili di plesso e collaboratori del D.S. segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico i pericoli di cui in precedenza. È tuttavia compito prioritario dei docenti vigilare per evitare che gli alunni si avvicinino a questi

pericoli, nelle more dell'intervento di rimozione dei rischi e pericoli appena descritti.

È assolutamente vietato, per qualunque attività, introdurre cibo, bevande et similia, che possano essere causa di rischi e pericoli per gli alunni (allergie, intolleranze, intossicazioni, malesseri, patologie, etc.): in caso di introduzione di cibo a cura di docenti, genitori ed alunni, la responsabilità per eventuali rischi e pericoli ricade esclusivamente su chi lo ha introdotto (docenti, genitori di alunni, collaboratori scolastici), essendo autorizzata esclusivamente la somministrazione di cibi, bevande e simili connessi con il servizio mensa nella scuola dell'Infanzia per le classi a tempo normale

Art. 3 - ULTERIORI ISTRUZIONI

Si ricorda al personale di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al divieto di fumo. Si ribadisce che è vietato fumare all'interno di tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza. Il divieto è esteso a tutto il personale della scuola, agli alunni e a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'istituto. Ai trasgressori sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa. In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino atti o tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, che vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. Tali comportamenti devono comunque essere subito segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare.

Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari per gli studenti e i docenti per tutto il tempo di permanenza negli ambienti della scuola, anche alla luce della Nota MIM n. 107190 del 19.12.22 "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe" seguita dalla nota di chiarimento AODGSIP n. 3952 del 19.09.23 e dalla successiva Nota AOODPIT n. 5274 del 11.07.24 *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione*. Si rimanda per precisazioni alla circolare annuale della dirigente scolastica relativa all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo d'Istruzione.

Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti che, per motivi logistici, organizzativi o per la gestione di qualsiasi emergenza, dovranno essere raggiungibili in qualsiasi momento.

Nei locali scolastici, in base alle norme vigenti sopra richiamate, vige in generale il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari di qualsiasi tipo durante le lezioni ad esclusione delle finalità inclusive tra le quali sono comprese quelle medico-sanitarie (alunni affetti da diabete con tecnologia di monitoraggio livelli mediante App installata sul cellulare).

E' severamente vietato dalla legge riprendere o registrare durante le lezioni docenti ed alunni; ogni infrazione ricadrà sotto la diretta responsabilità dei trasgressori.

Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri alunni, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e della legalità, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi tecnologici presenti nelle aule e nei laboratori da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. Pertanto si raccomanda di:

- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i e della palestra;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;

- verificare l' idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni; o valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino i P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

I docenti devono spegnere i computer e gli altri dispositivi elettronici, che hanno in uso, al termine dell'ordinaria giornata scolastica: in caso di danni provocati da computer ed altri dispositivi elettronici lasciati accesi, possono essere ritenuti responsabili di quanto accade.

Ricade sulla responsabilità dei docenti vigilare sul corretto uso delle luci nelle aule e sezioni: è necessario che vengano tenute spente, ove vi sia sufficiente luminosità per i lavori didattici.

I collaboratori scolastici devono controllare, al termine della ordinaria giornata di lavoro, che tutte le luci e tutti i dispositivi alimentati da energia elettrica siano spenti: in caso di danni provocati da luci e da dispositivi alimentati da energia elettrica lasciati accesi, possono essere ritenuti responsabili di quanto accade.

Si raccomanda di non portare a scuola oggetti di valore e nel caso di non lasciarli incustoditi; ogni infrazione ricadrà sotto la diretta responsabilità dei trasgressori.

Non è autorizzata nessuna raccolta di denaro o vendita di merce varia all'interno degli ambienti scolastici;

È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità. Nei confronti degli alunni responsabili di danni e di atti vandalici saranno adottati provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento di disciplina, ed essi saranno chiamati a risarcire individualmente o collettivamente il danno cagionato.

Art. 4 -DISPOSIZIONI FINALI

La presente direttiva ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative ed è integrata dalle circolari annuali specifiche dei vari paragrafi.

Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito dell'Istituto si intendono regolarmente notificati.

Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come "ordine di servizio" per tutti i lavoratori della scuola (personale docente e non docente).

Tutto il personale individuato come preposto, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm., ed i componenti la l'Organigramma della sicurezza vigileranno sul corretto utilizzo dei DPI e sull'attuazione delle presenti disposizioni.

I lavoratori che risultassero inadempienti nei confronti di dette disposizioni, e quindi non assolvessero ad un preciso obbligo previsto per legge, saranno oggetto di contestazione di addebito secondo quanto prescritto dall'art. 55 bis co. 1 del D.lgs. 165/01 e dal dispositivo sanzionatorio contenuto nel CCNL.

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.